

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento del debito fuori bilancio

Scheda di rilevazione di partita debitoria

N° 12 del 27/03/2017

Direzione Generale 07 U.O.D. 02

Il sottoscritto Dr. Francesco Guida, Il Dirigente UOD 02 della Direzione Generale per la Mobilità, per quanto di propria competenza,

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: Grafis s.r.l., via Diocleziano n. 302, 80125 Napoli;

Oggetto della spesa: Spese processuali sentenza 2057/2016 e 2058/2016 REG. PROV. COLL. DEL TAR CAMPANIA – IV SEZ.

Tipologia della spesa: Spese processuali a seguito di Provvedimento esecutivo – Sentenza n. 2057/2016 REG.PROV.COLL. del TAR CAMPANIA – IV SEZ - depositata in segreteria il 21/04/2016; Sentenza n. 2058/2016 REG.PROV.COLL. del TAR CAMPANIA – IV SEZ - depositata in segreteria il 21/04/2016;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio

Con sentenza n. 2057/2016 REG.PROV.COLL. del TAR CAMPANIA – IV SEZ - depositata in segreteria il 21/04/2016 e sentenza n. 2058/2016 REG.PROV.COLL. del TAR CAMPANIA – IV SEZ - depositata in segreteria il 21/04/2016, nelle cause iscritte rispettivamente ai n. 6306/2015 REG. RIC. e 6334/2015 REG. RIC., aventi ad oggetto, la n. 2058: l'impugnativa proposta da Grafis srl avverso provvedimento regionale (nota prot. n. 661061 del 05.10.15 e la n. 2057: l'opposizione di terzo proposta dalla Regione avverso sentenza Tar Campania n. 2733/14, resa su ricorso di Grafis srl. La Regione Campania è stata condannata al pagamento delle spese processuali di €. 3.108,24 di cui:

- €. 650,00 per contributo unificato relativo alla sentenze n. 2058/2016;
- €. 2.458,24 per onorari e diritti, spese generali, cassa avvocati e IVA inerente la sentenza n. 2057/2016.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza TAR CAMPANIA 2057/2016 REG.PROV.COLL N.06306/2015 REG.RIC, depositata in segreteria il 21 aprile 2016, e Sentenza TAR CAMPANIA 2058/2016 REG.PROV.COLL N.06334/2015 REG.RIC, depositata in segreteria il 21 aprile 2016.

Importo da riconoscere: €. 3.108,24 alla Grafis s.r.l., via Diocleziano n. 302, 80125 Napoli a totale soddisfazione delle spese processuali.

Si ritiene che tale somma possa conseguire il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, in quanto trattasi di somme stabilite con sent. n. 2057 e 2058 del 2016 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, costituente titolo esecutivo nei confronti della Regione Campania e a favore dell'assegnatario.

Sulla base degli elementi documentali disponibili

ATTESTA

che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto non deriva da un impegno di spesa;

- a) per le motivazioni precedentemente addotte è giustificabile il riconoscimento di legittimità di oneri accessori per un totale complessivo di € 3.108,24
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c) che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio,

sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi della L.R. 6 del 6/05/2013. art. 1, comma 16, lett. d. per l'importo complessivo pari ad euro € 3.108,24.

Si allega la seguente documentazione:

- a) sentenza TAR CAMPANIA 2057/2016 REG.PROV.COLL N.06306/2015
REG.RIC;
- b) Sentenza TAR CAMPANIA 2058/2016 REG.PROV.COLL N.06334/2015
REG.RIC;

27/03/2017



Il Dirigente UOD 02
Dr. Francesco Guida



N. 2058/16 REG.PROV.COLL.
N. 06334/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6334 del 2015, proposto da:
Grafis s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dagli avv.ti prof. Salvatore Alberto Romano, Laura Rainaldi e Marianna Rosino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Napoli, via Michelangelo da Caravaggio, n. 119;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l'Avvocatura municipale;

Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore;

Ente Autonomo Volturno Eav, in persona del legale rappresentante pro tempore;

T.A.R. CAMPANIA
T.A.R. CAMPANIA
UFFICIO COPIE
DIRETTORE ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



IL PIZZOZZO
13/48

per l'annullamento

a) della nota data 5 ottobre 2015, prot. 2015.0661061, inviata dalla Regione Campania al Comune di Napoli e, poi, successivamente, con nota datata 16 ottobre 2015, prot. 2015.0698657, trasmessa dalla Regione stessa anche alla Gratis srl; b) di ogni altro atto al precedente collegato o connesso, ivi compresa la nota 16 ottobre 2015, prot. 2015.0698657 nonché, occorrendo, la nota Eav prot. n. 635538 del 23.9.2015 non conosciuta ma citata nella nota regionale 5.10.2015, e, inoltre, gli atti del Comune di Napoli volti ad acquisire pareri e/o autorizzazioni da parte di Eav ovvero della Regione Campania.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 6334 dell'anno 2015, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

di essere proprietaria dell'immobile sito in Napoli via Diocleziano 302, e di aver presentato al Comune di Napoli, anche per tramite della Giustino Costruzioni s.p.a. agente per conto della predetta Gratis, un'istanza di permesso di costruire (edilizia privata prot. n. 2015-0334766 del 24 aprile 2015) per la realizzazione di un intervento di nuova costruzione, ai sensi del d.P.R. 6.6.2001 n. 380 art. 3 lett. e), per l'esecuzione di un complesso

residenziale che ha dato luogo, presso il Comune di Napoli, alla pratica edilizia identificata nelle note comunali come pratica n. 232/2015 del 4 maggio 2015;

che, come riferito dal Comune ad una richiesta di notizie da parte della stessa ricorrente, il progetto era stato inviato per il parere di competenza all'Eav (Ente Autonomo Volturno) attuale esercente della linea ferrata, circa l'ammissibilità della distanza del fabbricato di progetto dalla fascia di rispetto dalla predetta linea ferrata, coinvolgendo per l'effetto la Regione Campania;

di aver quindi inviato una nota-diffida al Comune di Napoli, all'Eav e alla Regione Campania, facendo presente che il Comune di Napoli così operando veniva ad introdurre una procedura del tutto superflua e non necessaria ai fini della adozione del permesso di costruire, in quanto, come ben noto all'amministrazione comunale, in una precedente controversia Grafis s.r.l./ Comune di Napoli, vertente la medesima area, si era già pronunciato il TAR Campania, Sez. IV, con sentenza passata in giudicato del 16 maggio 2014 n. 2733, che, previa verifica, aveva accertato che la linea ferrata, allora in concessione alla SEPSA e oggi all'Ente Autonomo Volturno s.r.l., non è una linea ferroviaria, ma una linea metropolitana e che, pertanto, le distanze da detta linea ferrata erano state rispettate in quanto andava osservata la distanza di metri 6 di cui all'art. 51 del d.P.R. n. 753/1980 in materia di linee metropolitane e non quella di metri 30 di cui all'art. 49 dello stesso d.p.r. relativa alle linee ferroviarie. Non occorre, pertanto, alcuna parere ed alcuna "autorizzazione in deroga" per espletare l'istanza in questione, essendo l'intervento edilizio ubicato fuori dalla distanza di rispetto;

che l'Amministrazione adottava gli atti impugnati.

Instava quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l'Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via graduata, rigettare il ricorso.

All'udienza del 06.04.2015, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 49 d.P.R. n. 753/1980 per mancanza del vincolo; infatti, la linea ferrata, allora in concessione alla SEPSA e oggi all'Ente Autonomo Volturno s.r.l., non è una linea ferroviaria, ma una linea metropolitana e che, pertanto, le distanze da detta linea ferrata erano state rispettate; ciò è stato accertato tanto dal Tar Campania nella sentenza passata in giudicato del 16 maggio 2014 n. 2733, ma anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4591/2008.

Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.

È infatti fondata la censura in forza della quale si assume che la linea ferrata, allora in concessione alla SEPSA e oggi all'Ente Autonomo Volturno s.r.l., non è una linea ferroviaria, ma una linea metropolitana.

Come precisato da questa Sezione nella sentenza n. 2733/2014, "la linea de qua attraversa e serve prevalentemente aree urbane e ad alta densità abitativa ed edificatoria, presenta distanze ridotte tra una stazione e l'altra proprio per assicurare un idoneo collegamento e un rapido spostamento da una zona all'altra della città; per queste caratteristiche essa può essere definita una "metropolitana urbana", in accordo con la definizione datane dal Piano comunale dei trasporti nonché dal Piano delle 100 stazioni del Comune di Napoli; e ciò anche nello scenario 2011, ad oggi ancora non realizzato"; "nella tratta interessata dalla vertenza, le distanze tra le stazioni di fermata sono sempre inferiori al chilometro. Ne deriva, anche ai sensi delle norme comunitarie (art. 3, paragrafo 1, n. 8 del regolamento CE/91/2003, come modificato dal regolamento CE/1192/2003) riceve conferma la qualificazione della linea in oggetto come metropolitana,

